

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole << agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario >> sono sostituite dalle parole << all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori >>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 4 del DPRReg 0277/Pres./2004 dopo le parole << dalla Giunta regionale, >> sono aggiunte le parole << dal Direttore generale, >>

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004:
<< a) il comma 1 è sostituito dal seguente.

<< 1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale si articola in:

- a) Direzione generale;
- b) direzioni centrali;
- c) aree
- d) servizi;
- e) strutture stabili di livello inferiore al servizio. >>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<< 1 bis La Direzione generale è l'unità di livello direzionale operante a supporto dell'attività del Direttore generale. >>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente.

<< 4 bis. Le aree costituiscono unità organizzative di livello direzionale, preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituite nell'ambito delle direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, caratterizzate da particolare complessità organizzativa e funzionale; le aree possono ricomprendere servizi della direzione centrale o struttura direzionale equiparata.>>;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle aree, dei servizi, nell'ambito delle direzioni centrali e strutture direzionali equiparate, e l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e delle aree e servizi medesimi nonché dei servizi della Presidenza, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 bis del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

<< **1.** L'Amministrazione regionale si articola in:

a) strutture della Presidenza della Regione costituite:

1) dalla Direzione generale

2) dalle Direzioni centrali:

2.1 Segretariato generale

3) da Uffici articolati in:

3.1 Ufficio di Gabinetto

3.2 Ufficio stampa e comunicazione

4) da altre strutture equiparate a direzioni centrali:

4.1 Avvocatura della Regione

4.2 Protezione civile della Regione, con sede in Palmanova

5) dai seguenti servizi:

5.1 Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche;

5.2 Servizio coordinamento politiche per la montagna, con sede in Udine

b) nelle seguenti direzioni centrali:

- 1)** Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;
- 2)** Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
- 3)** Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;
- 4)** Direzione centrale ambiente ed energia;
- 5)** Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
- 6)** Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
- 7)** Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;
- 8)** Direzione centrale salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia.>>.

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 7 ter del DPRReg 0277/Pres./2004)

- 1.** Dopo l'articolo 7 bis del DPRReg 0277/Pres./2004 è introdotto il seguente:

<< Art. 7 ter
(Direzione generale)

1. La Direzione generale, equiparata a direzione centrale, opera a supporto dell'attività del Direttore generale svolgendo funzioni di impulso della gestione della Regione e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.
2. Presso la Direzione generale opera il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. >>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 10 del DPRReg 0277/Pres./2004)

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 10 del DPRReg 0277/Pres./2004 dopo le parole << sono istituiti >> sono aggiunte le parole << , nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, >>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 13 del DPREg 0277/Pres./2004)

- 1.** Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 13 del DPREg 0277/Pres./2004:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, ed è approvato dalla Giunta regionale; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.>>;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Le proposte di articolazione del Piano strategico regionale per ciascuna direzione centrale sono predisposte dai direttori centrali competenti, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori. >>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 14 bis del DPREg 0277/Pres./2004)

- 1.** Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 14 bis del DPREg 0277/Pres./2004:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. La gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa tra i seguenti:
 - a) Direttore generale;
 - b) Capo di Gabinetto;
 - c) Direttore dell' Ufficio stampa e comunicazione;
 - d) Direttore centrale o equiparato;
 - e) Direttore di Servizio.>>
 - b) al comma 4 le parole << lettere b), c) e d) >> sono sostituite dalle parole << lettere a), b), c) e d) >>;
 - c) al comma 5 le parole << del Presidente o dell'Assessore delegato >> sono sostituite dalle parole << dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie >>;

d) al comma 7 le parole << alle finanze, patrimonio e programmazione >> sono sostituite dalle parole << alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie >>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 16 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 16 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale sono previsti i seguenti incarichi:

- a) direttore generale;
- b) direttore centrale;
- c) vicedirettore centrale,
- d) direttore di Servizio;
- e) direttore di staff. >>;

b) al primo periodo del comma 2 bis, le parole << lettere b) e c) >> sono sostituite dalle parole << lettere a), b) e c) >>; al secondo periodo le parole << può avvenire per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 % >> sono sostituite dalle parole << può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 15 per cento >>.

c) al comma 3 le parole le parole << lettere b) e c) >> sono sostituite dalle parole << lettere a), b) e c) >>;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<< 3 bis Gli incarichi dirigenziali sono, altresì, conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). >>

Art. 10

(Introduzione dell'articolo 17 bis del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Dopo l'articolo 17 del DPRReg 0277/Pres./2004, è aggiunto il seguente:

<< Art. 17 bis
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.
2. Quale preposto alla Direzione generale al Direttore generale spettano le funzioni attribuite, ai sensi del presente regolamento, al direttore centrale.
3. Al Direttore generale compete, altresì, la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di Enti regionali, di Enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte da un sostituto individuato dal Direttore medesimo tra i direttori centrali, sentito il Presidente della Regione.
5. In caso di inerzia o ritardo da parte dei direttori di servizio o dei direttori di staff della Direzione generale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa informativa al Presidente della Regione e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
6. In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, d'intesa con l'Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004:
 - a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<< b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza del vice direttore centrale o dei direttori di servizio; >>;

b) la lettera i) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<< i) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva delle aree e dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione; >>;

c) la lettera j) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<< j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori dei servizi non ricompresi in un'area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione; >>;

d) al comma 6 le parole << Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione >> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie >>;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<< 7. Al Segretario generale compete, in particolare, coadiuvare il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni amministrative. >>.

f) la lettera a ante) del comma 8 è soppressa;

g) la lettera b) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

<< b) la collaborazione al Direttore generale per la predisposizione, da parte del medesimo, della proposta di relazione politico programmatica; >>;

h) il comma 9 è abrogato.

i) al comma 10 dopo le parole << senza contestazione. >> è aggiunto il seguente periodo << Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di servizi ricompresi in un'area, il direttore centrale procede d'intesa con il vicedirettore centrale preposto all'area. >>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 20 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 20 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

<< Art. 20

(Vicedirettore centrale)

1. Il vicedirettore centrale è preposto ad un'area: in tal senso al vicedirettore centrale spetta:

- a) la programmazione e il coordinamento dell'attività dell'area;
- b) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori dei servizi ricompresi nell'area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;
- c) la predisposizione e l'organizzazione di mezzi ed iniziative finalizzate alla migliore funzionalità dell'area;
- d) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato direttamente all'area o alle unità organizzative di livello non direzionale poste alle dirette dipendenze dell'area.

2. Il vice direttore centrale coadiuva, altresì, il direttore centrale o equiparato nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o, nel solo caso del vicedirettore centrale con funzioni vicarie, anche vacanza del medesimo. >>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<< f) la responsabilità verso il direttore centrale o il vicedirettore centrale preposto all'area, del complesso degli obiettivi assegnati al servizio; >>;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<< h) la proposta al direttore centrale o al vicedirettore centrale preposto all'area in ordine all'adozione dei progetti e ai criteri di organizzazione degli uffici; >>;

c) al comma 2 le parole << Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione >> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie >>;

d) al comma 2 bis le parole << Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione >> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie >>

e) il comma 2 quater è sostituito dal seguente:

<< 2 quater Il Direttore dell' Ufficio stampa e comunicazione oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3 e di cui al comma 1, svolge, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui all'articolo 19, comma 4. >>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 22 del DPRReg 0277/Pres./2004)

- 1.** Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 22 del DPRReg 0277/Pres./2004:
 - a) al comma 1 le parole << e i servizi >> sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole << del Capo di Gabinetto ovvero del direttore di servizio >> sono sostituite dalle parole << o del Capo di Gabinetto >>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 23 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

- 1.** Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 23 bis del DPRReg 0277/Pres./2004:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Nei confronti dei direttori di servizio e dei dipendenti cui sia conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, che siano designati quali autorità ai sensi dei Regolamenti comunitari, ai fini di garantire l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni, le disposizioni in materia di avocazione previste in capo al Direttore generale e al Direttore o vicedirettore centrale, rispettivamente, dall'articolo 17 bis, comma 5 e dall'articolo 19, comma 10, si intendono riferite al Segretario generale, con esclusivo riferimento all'esercizio delle funzioni proprie o strumentali, svolte dalle predette autorità, previste dalle disposizioni comunitarie in materia. >>;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. Il Direttore generale e il direttore centrale individua, tra i dirigenti della propria direzione, il sostituto del soggetto designato quale autorità in caso di assenza o impedimento del medesimo; al dirigente si applica, relativamente all'esercizio delle funzioni sostitutorie, il comma 1.>>.

Art. 16

(Introduzione dell'articolo 23 ter del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo l'articolo 23 bis del DPRReg 0277/Pres./2004 è aggiunto il seguente:

<< Art. 23 ter
(Conferimento dell'incarico di Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, per il conferimento dell'incarico di direttore centrale.>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 25 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 25 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<< 1. Gli incarichi di direttore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia. >>.

Art. 18

(Modifica all'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 26 DPRReg 0277/Pres./2004 le parole << Segretario generale >> sono sostituite dalle parole << Direttore generale >>;

Art. 19

(Modifiche all'articolo 27 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 27 del DPRReg 0277/Pres./2004:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, mediante un emolumento onnicomprensivo, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti; il trattamento economico del direttore generale è comunque determinato nel rispetto dell'importo massimo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8. >>;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<< a) nel caso degli incarichi di direttore generale e Capo di Gabinetto, al momento dell'attribuzione di detti incarichi e, comunque, non oltre i 90 giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Presidente della Regione; >>;

c) alla lettera b) del comma 3 il numero << 180 >> è sostituito dal numero << 90 >>.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 30 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 30 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

<< Art. 30

(Graduazione delle posizioni dirigenziali)

1. Le posizioni dirigenziali relative agli incarichi di direttore di servizio e dirigente di staff sono graduate, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità e della retribuzione di posizione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.

2. Il modello per la graduazione delle posizioni nonché la graduazione delle posizioni stesse sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, su iniziativa del Direttore generale, sentito l'Organismo indipendente di valutazione; la graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti i parametri del relativo modello. >>.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 31 del DPREg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 31 del DPREg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

<< Art. 31

(Valutazione delle prestazioni dei dirigenti)

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.
2. Il modello per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti è approvato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale è coadiuvata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. Il Direttore generale è valutato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.
5. La valutazione dei direttori centrali e del Capo di Gabinetto è proposta all'Organismo indipendente di valutazione dal Direttore generale anche sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il Presidente o l'assessore di riferimento. L'Organismo indipendente di valutazione propone le valutazioni definitive alla Giunta regionale che le approva con propria deliberazione.
6. I direttori centrali valutano i vicedirettori centrali e i direttori di servizio e di staff. Qualora nell'ambito della direzione centrale siano istituite le aree, la valutazione dei direttori di servizio e di staff assegnati all'area è attuata dal vice direttore centrale preposto all'area stessa, sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il direttore centrale.>>.

Art. 22

(Abrogazione dell'articolo 32 del DPREg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 32 del DPREg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 23

(Abrogazione dell'articolo 34 del DPREg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 34 del DPRReg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 38 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 38 del DPRReg 0277/Pres./2004:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria costituito da un massimo, rispettivamente, di cinque e quattro unità, composto dal segretario particolare, dagli addetti di segreteria e da un autista di rappresentanza.>>;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente.
<< 1. bis) Al fine di fornire specifico supporto tecnico all'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, possono essere, altresì, messi a disposizione dei medesimi, dipendenti delle strutture amministrative di competenza, nel limite massimo di una unità elevabile a due nel caso di direzioni centrali articolate in aree. >>;
- c) nel terzo periodo del comma 2, le parole << Gli addetti >> sono sostituite dalle parole << Il segretario particolare e gli addetti >>;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, aventi categorie equiparate, collocati in posizione di comando; il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere, altresì, conferito con contratto di lavoro a tempo determinato:
a) a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza subordinatamente alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27;
b) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie. >>.
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<< 4 bis Gli autisti di rappresentanza sono individuati esclusivamente tra dipendenti della Regione. >>.

Art. 25

(Modifiche dell'Allegato C del DPREg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche al primo punto dell'allegato C del DPREg 0277/Pres./2004:

a) la parole << ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO >> sono sostituite dalle seguenti: << 1. ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO >>;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 6

(Trattamento economico)

Al dirigente compete un emolumento onnicomprensivo pari ad a.l. euro.....da suddividere in 13 mensilità, ciascuna pari a m.l. euro..... >>.

c) al primo comma dell'articolo 7, la parola << centottanta >> è sostituita dal numero << 90 >>; il numero << 180 >> è sostituito dal numero << 90 >>

Art. 26

(Entrata in vigore)

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore il 16 settembre 2013.
- 2.** L'articolo 1 si applica dal 1° gennaio 2014.

VISTO: IL PRESIDENTE